

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 GIUGNO 2018

(proposta dalla G.C. 17 aprile 2018)

Sessione del Rendiconto

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	MENSIO Federico
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	NAPOLI Osvaldo
ARTESIO Eleonora	GOSETTO Fabio	PAOLI Maura
AZZARÀ Barbara	GRIPPO Maria Grazia	RICCA Fabrizio
BUCCOLO Giovanna	IARIA Antonino	RUSSI Andrea
CANALIS Monica	IMBESI Serena	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	SICARI Francesco
CHESSA Marco	LO RUSSO Stefano	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	LUBATTI Claudio	TISI Elide
FERRERO Viviana	MAGLIANO Silvio	TRESSO Francesco
FORNARI Antonio	MALANCA Roberto	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 34 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore:
FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola -
MONTANARI Guido - PATTI Federica - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SACCO
Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CARRETTA Domenico - FASSINO Piero -
FOGLIETTA Chiara - MONTALBANO Deborah - MORANO Alberto - POLLICINO Marina
- ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI.
APPROVAZIONE E CONTESTUALE ABROGAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
N. 333.

Proposta dell'Assessore Sacco, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 8 febbraio 2010 (mecc. 2009 07357/016) veniva approvato il vigente Regolamento Comunale per la programmazione e la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici n. 333.

Il Regolamento prevedeva, per l'insediamento di nuove rivendite di quotidiani e periodici, una programmazione basata sul concetto di lacunosità del servizio all'interno di una determinata porzione del territorio cittadino, identificata dall'Addensamento commerciale di riferimento.

Successivamente con l'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale del 18 aprile 2016 (mecc. 2016 00756/016), il citato Regolamento n. 333 veniva modificato, recependo le istanze delle Associazioni di Categoria e al fine compensare gli effetti negativi del calo di vendite del comparto, prevedendo la possibilità di estendere la vendita a tipologie di prodotti complementari al prodotto editoriale e di fornire servizi quali la consegna di pacchi o raccomandate inviate tramite posta.

Nell'ambito delle manovre correttive per l'anno 2017, con l'approvazione del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 (convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96) sono state apportate significative modifiche al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica", in particolare con l'articolo 64-bis del citato D.L. "Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica".

Ciò premesso, risulta opportuno riformare il Regolamento Comunale che disciplina la materia in argomento al fine di adeguarlo alla nuova normativa i cui punti fondamentali attengono a:

- assoggettamento al procedimento di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, disciplinata dall'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per l'apertura di nuovi punti vendita esclusivi e non-esclusivi, anche a carattere stagionale;
- abrogazione dell'articolo 6 del citato D.Lgs. 170/2001. Viene eliminato l'obbligo dei Comuni di adottare specifici piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, sulla base degli indirizzi approvati da parte delle Regioni.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, è da rilevare che con l'inserimento dell'articolo 4-bis al citato D.Lgs. 170/2001, viene previsto che i Comuni possano individuare le zone nelle quali è possibile l'apertura di nuovi punti vendita, tenuto conto di quelli già esistenti, in relazione al bacino d'utenza, sulla base della domanda del mercato, anche stagionale, e tenendo conto delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché della tutela e della salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico architettonico e ambientale.

E' inoltre stato previsto che i relativi criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita siano definiti tramite intesa in sede di Conferenza unificata, al fine di

garantire una presenza equilibrata e diffusa nel territorio, atta a tutelare il principio dell'interesse generale relativo alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo.

Nelle more dell'approvazione dei citati criteri, l'attuale previsione regolamentare della Città per l'apertura di nuovi punti vendita esclusivi, risulta aderente ai principi di pluralità previsti dal D.Lgs. 170/2001 indirizzandone l'apertura all'interno degli addensamenti lacunosi, al fine di dare completezza all'offerta commerciale rendendo l'ambito territoriale di riferimento maggiormente attrattivo e competitivo; sulla base di tale principio, la presenza di rivendite di quotidiani e periodici risulta un imprescindibile elemento per comporre un'offerta commerciale completa all'interno di ogni addensamento commerciale.

Pertanto l'utilizzo del criterio di 'lacuna del servizio', inteso quale rapporto tra le edicole e il numero complessivo di attività commerciali presenti all'interno di un determinato ambito territoriale risulta tutt'ora il criterio cardine, condiviso con le Associazioni di categoria, per orientare l'apertura di nuove rivendite di quotidiani e periodici esclusive.

Risulta, invece opportuno ridisciplinare la materia per il perseguimento delle seguenti finalità:

- consentire alle rivendite esclusive di quotidiani e periodici, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di fornire servizi quali punto di consegna per pacchi o raccomandate inviate tramite posta, di pubblicizzare prodotti e esporre materiale pubblicitario;
- consentire ai titolari di punti vendita esclusivi su suolo pubblico, di effettuare la vendita, in modo non prevalente sino ad un massimo del 49 % della superficie di vendita, di ogni genere di prodotti alimentari e non alimentari con esclusione di quelli per i quali vige espresso divieto di vendita su area pubblica;
- escludere dalla programmazione i punti vendita Non-Esclusivi di quotidiani e periodici. Le tipologie di esercizi commerciali per le quali è ammesso l'esercizio di punto vendita Non-Esclusivo di quotidiani e periodici sono stabilite dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 170/2001, nello specifico:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
 - c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
 - d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
 - e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadri 120;
 - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Occorre, inoltre, adeguare il procedimento per l'apertura del punto vendita non-esclusivo sottoponendolo alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'articolo 19 della citata Legge 241/1990.

Nell'ambito delle azioni di trasparenza e di collaborazione intraprese dall'Amministrazione con le Associazioni e gli Operatori del comparto, le modifiche operate al nuovo testo regolamentare sono state oggetto di confronto durante gli incontri effettuati in data 10 novembre 2017 e in data 5 marzo 2018; la bozza del nuovo Regolamento è stata trasmessa in data 6 marzo 2018 alle Associazioni di categoria interessate che hanno espresso in merito parere favorevole.

Pertanto, si ritiene opportuno procedere all'approvazione del nuovo testo regolamentare (allegato 1) al fine di adeguarlo ai nuovi disposti normativi.

Contestualmente occorre abrogare il Regolamento Comunale n. 333 per la programmazione e la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

Non ha espresso parere la Circoscrizione 2.

Il parere della Circoscrizione 7 è pervenuto oltre il termine stabilito.

Hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 3 e 8 (all. 3, 7 - nn.).

La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole (all. 2 - n.), con la seguente condizione:

- "... parere favorevole con l'indicazione di definire le tempistiche periodiche di incontro del tavolo di confronto previsto all'art. 16, inserendo anche le Circoscrizioni tra i partecipanti al tavolo stesso."

Si ritiene di non poter accogliere tale osservazione in quanto la cadenza degli incontri potrà essere determinata esclusivamente in funzione delle esigenze rappresentate dalle Associazioni di categoria e/o da eventuali introduzioni di aggiornamenti normativi. Inoltre la materia riveste caratteristiche tali da dover essere affrontate a livello centrale.

La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole (all. 4 - n.), con la seguente condizione:

- Articolo 6, comma 1: alla fine del comma aggiungere la dicitura "la vendita effettuata dagli strilloni dovrà essere esercitata nei limiti della postazione assegnata loro dall'editore il quale fornirà periodicamente (indicativamente ogni 3 mesi) al Comune gli elenchi di tali postazioni ed il numero di strilloni incaricati. L'attività di strillonaggio non dovrà svolgersi nelle immediate vicinanze di punti vendita attivi".

Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni in quanto in contrasto con la normativa nazionale, D.Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001 e s.m.i., che all'articolo 3, comma 1, lettera e), stabilisce la liberalizzazione di tale attività.

La Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole (all. 5 - n.), con le seguenti condizioni:

- **ARTICOLO 6 - PUNTO VENDITA NON SOGGETTO A PROGRAMMAZIONE**
Punto 3 (Strillonaggio) - dopo il primo comma aggiungere:
"la vendita effettuata degli Strilloni dovrà essere esercitata nei limiti della postazione assegnata loro dall'Editore, il quale fornirà periodicamente (indicativamente ogni 3 mesi) al Comune, alle Autorità Competenti gli elenchi di tali postazioni ed il numero di strilloni incaricati.
L'attività di strillonaggio non dovrà svolgersi nelle immediate vicinanze di punti vendita attivi";
- **ARTICOLO 7 - PUNTO VENDITA NON ESCLUSIVO**
Punti 1; 2; 5; 6 - sostituire "e/o" con "o";
- **ARTICOLO 10 - ORARI DI APERTURA DEI PUNTI VENDITA**
Punto 2 - sostituire "e/o" con "o";
- **ARTICOLO 13 - PARITA' DI TRATTAMENTO E MODALITA' DI VENDITA**
Punto 1- sostituire "e/o" con "o".

Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni, in quanto, la prima in contrasto con la normativa nazionale, ossia il D.Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001 e s.m.i., che all'articolo 3, comma 1, lettera e), stabilisce la liberalizzazione di tale attività.

Le successive osservazioni sono in contrasto con la Risoluzione n. 537007 del 7 febbraio 2018, del Ministero dello Sviluppo Economico che, in sede interpretativa, sancisce la possibilità per i titolari di rivendite di quotidiani e periodici di porre in vendita entrambe le tipologie di prodotto editoriale.

La Circostrizione 6 ha espresso parere favorevole (all. 6 - n.), con la seguente condizione:

- **Articolo 6 - PUNTO VENDITA NON SOGGETTO A PROGRAMMAZIONE**
Punto 3 (Strillonaggio) - dopo il primo comma aggiungere:
"la vendita effettuata dagli Strilloni dovrà essere esercitata nei limiti della postazione assegnata loro dall'Editore, quale fornirà periodicamente (indicativamente ogni 3 mesi) al comune, alle Autorità Competenti e alle Organizzazioni Sindacali Territoriali di Categoria gli elenchi di tali postazioni ed il numero di strilloni incaricati.
L'attività di strillonaggio non dovrà svolgersi nelle immediate vicinanze di punti vendita attivi."

Si ritiene di non poter accogliere tali osservazioni in quanto in contrasto con la normativa nazionale, D.Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001 e s.m.i., che all'articolo 3, comma 1, lettera e), stabilisce la liberalizzazione di tale attività.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

- 1) di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (all. 1 - n.);
- 2) di abrogare contestualmente il Regolamento Comunale per la programmazione e la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici n. 333 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 febbraio 2010 (mecc. 2009 07357/016), così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 aprile 2016 (mecc. 2016 00756/016);
- 3) di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

L'ASSESSORE POLITICHE DEL LAVORO,
COMMERCIO, SPORTELLO IMPRESE,
PROMOZIONE EVENTI CITTADINI,
TURISMO, ECONOMATO,
AVVOCATURA COMUNALE
F.to Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZIO,
SUAP, PIANIFICAZIONE COMMERCIALE
F.to Vitrotti

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Ricca Fabrizio, Tresso Francesco

PRESENTI 30

VOTANTI 23

ASTENUTI 7:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Grippo Maria Grazia, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Napoli Osvaldo, Tisi Elide

FAVOREVOLI 23:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Versaci
